

Estremi della marca da bollo codice identificativo: <input type="checkbox"/> Dichiaro di essere esente	Protocollo Generale n. del Fascicolo Classifica
--	--



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER PICCOLI INTERVENTI

Art. 9 della Tav. P.5 del RUE approvato con Atto URF n. 11 del 31.03.2015 e successive modifiche

**AL DIRIGENTE
dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)
Settore Territorio**

Il sottoscritto C.F.

residente in..... via.....n.....

tel/cell. e-mail

in qualità di:

- Proprietario
- altro:

(nel caso in cui il richiedente non sia proprietario o non posseda un titolo equivalente, occorre che la presente domanda sia firmata anche dal proprietario Sig.)

Ubicazione dell'intervento: via..... n°

C H I E D E

- il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esecuzione delle seguenti opere
(gli articoli indicati si riferiscono alla Tav. P.5 del RUE):

- IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (art. 61)
- ANTENNE PARABOLICHE (art. 62)
- TENDE PARASOLE (art. 63)
- TARGHE PROFESSIONALI (art. 64)
- PIASTRELLE DELLA NUMERAZIONE CIVICA (art. 64)
- INSEGNE DI ESERCIZIO (art. 66)
- ABBATTIMENTO ALBERI nelle zone di tutela paesaggistica (art. 45)
- opere in corso o già eseguite (art. 77)
(unicamente per impianti di climatizzazione, antenne paraboliche, tende parasole, targhe professionali e insegne di esercizio)

Si riportano per estratto le norme contenute nella Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti" del RUE

Art. 9 Autorizzazione amministrativa e Procedura semplificata per piccoli interventi

1. Sono individuate le seguenti opere di lieve entità ma che per il loro impatto visivo richiedono regole di compatibilità con il contesto edilizio, indicando tra parentesi l'articolo di riferimento che ne disciplina le caratteristiche:
 - 1) impianti di climatizzazione (art. 61);
 - 2) antenne paraboliche (art. 62);
 - 3) tende parasole (art. 63);
 - 4) targhe professionali e piastrelle della numerazione civica (art. 64);
 - 5) insegne di esercizio (art. 66);
 - 6) abbattimento di alberi (art. 45).
2. Le opere di cui al comma 1, punti 1), 2), 3) e 4) possono essere eseguite liberamente qualora rispettino le corrispondenti regole di compatibilità (soluzioni conformi) contenute negli articoli di riferimento. Soluzioni difformi sono ammesse, a seguito di valutazione di compatibilità con il contesto da parte del SUE, solo in presenza di dimostrate cause impeditive ad assolvere le soluzioni conformi e sono soggette all'apposita Autorizzazione amministrativa di cui al presente articolo.
3. Le insegne di esercizio sono soggette ad Autorizzazione amministrativa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 66, fatto salvo ogni adempimento previsto per legge in ordine alla stabilità, all'impiantistica e alle norme del Codice della Strada.
4. L'abbattimento di alberi è soggetto alle procedure autorizzative di cui all'art. 45.3.
5. L'Autorizzazione amministrativa è richiesta su apposito modulo predisposto dal Comune, completo degli elaborati necessari a rappresentare l'assolvimento delle norme di compatibilità per ogni intervento, ed è rilasciata entro 30 giorni: il SUE può interrompere tale termine una sola volta, al fine di richiedere documentazione integrativa necessaria per le verifiche normative.

Art. 45 Interventi sugli alberi

1. [...]
2. [...]
3. **Abbattimento di alberi**

L'abbattimento di alberi di alto fusto o la loro capitozzatura (effettuata su branche superiori a 50 cm di circonferenza nel punto del taglio) non connessi ad interventi edilizi, deve riguardare esemplari che determinano condizioni di pericolo (per motivi di stabilità, condizioni fitosanitarie, ecc.) ed è soggetta ad autorizzazione con le seguenti modalità:

 - per l'abbattimento di alberi ricadenti nelle zone tutelate dalla Parte III del DLgs 42/2004, deve essere richiesta l'Autorizzazione amministrativa di cui all'art. 9, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela paesaggistica e la necessità di acquisire il parere degli Enti e uffici competenti;
 - negli altri casi, la richiesta di abbattimento deve essere inoltrata al Servizio Giardini del Comune, che provvede direttamente ad autorizzare -eventualmente in sede di sopralluogo- prescrivendo le condizioni per la piantumazione di alberi compensativi.

Sono considerati abbattimenti anche i danneggiamenti che compromettono la vita di un albero.

Non sono considerati ai fini del presente articolo i tagli selettivi di vegetazione che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, autorizzati per finalità di sicurezza idraulica dalle autorità competenti.

Per ogni albero abbattuto -sia nell'ambito di pratiche edilizie, sia al di fuori di esse- ne devono essere piantati tre, anche in aree diverse dalla proprietà privata, secondo le indicazioni del Servizio Giardini del Comune. I nuovi alberi devono essere piantati con dimensioni e caratteristiche tali da garantirne l'attecchimento.

Il Servizio Giardini del Comune può valutare l'opportunità di monetizzare il corrispondente valore degli alberi da piantare, comprensivo di fornitura, posa in opera e manutenzione per 2 anni, al fine di provvedere direttamente alla piantumazione degli alberi nella stagione, nel luogo e nei modi più adatti; può inoltre, in relazione a particolari caratteristiche degli alberi da abbattere e/o piantare, assumere determinazioni diverse dalle presenti norme, sempre con l'obiettivo di preservare e/o potenziare le dotazioni di verde.
4. [...]

Art. 61 Impianti di climatizzazione

1. Per impianti di climatizzazione si intendono ai fini delle presenti norme le parti esterne di impianti tecnologici quali condizionatori, pompe di calore e unità motocondensanti, caldaie e simili.
2. E' vietata l'installazione degli impianti di climatizzazione all'esterno degli edifici, nei seguenti casi:
 - nel centro storico;
 - nelle aree di rispetto delle mura storiche;
 - negli edifici o manufatti di valore al di fuori del centro storico;in tali casi gli impianti di climatizzazione devono essere collocati all'interno degli edifici con idonee soluzioni tecniche per l'immissione ed espulsione dell'aria: le griglie di chiusura dei fori in parete dovranno essere in rame o metallo verniciato, non in plastica.
3. Al di fuori delle zone sopra precisate e negli immobili privi di valore, gli impianti di climatizzazione devono comunque essere collocati in modo da ricercare il minimo impatto visivo da spazi pubblici o di uso pubblico.
4. Soluzioni diverse da quanto sopra prescritto, richiedono l'autorizzazione amministrativa nei termini precisati all'art. 9.
5. Ai sensi dell'art. 5.4, comma 8, lettera b) del PTCP, nei settori di ricarica della falda di tipo A, B, C e D, come identificati nella Tav. C.2_C "Tavola dei vincoli - Sicurezza del territorio" è vietato l'utilizzo dei fluidi scambiatori di calore diversi dall'acqua utilizzati nelle pompe di calore/sonde geotermiche al fine del raffreddamento/riscaldamento.

Art. 62 Antenne paraboliche

1. Per antenne paraboliche si intendono, ai fini delle presenti norme, i dispositivi tecnologici al servizio degli edifici per la ricezione dei segnali via satellite.
2. Gli edifici multifamiliari e i condomini devono essere dotati di una unica antenna collettiva per la ricezione dei segnali satellitari. Gli interventi soggetti a titolo edilizio abilitativo che riguardino interi edifici e/o il loro coperto, devono prevedere l'adeguamento delle antenne paraboliche alle disposizioni del presente articolo: la collocazione dell'antenna deve essere riportata graficamente negli elaborati trasmessi al Comune per la relativa procedura abilitativa. Piccoli spostamenti dell'antenna rispetto alla prevista collocazione -nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo- non costituiscono variante al progetto.
3. Particolari esigenze di puntamento dell'antenna possono motivare l'installazione di una antenna parabolica individuale anche in presenza di una antenna collettiva.

4. Nei seguenti casi:
 - all'interno del centro storico;
 - nelle aree di rispetto delle mura storiche;
 - negli edifici o manufatti di valore al di fuori del centro storico;
 l'installazione di antenne paraboliche non può avvenire con pregiudizio del decoro architettonico degli edifici e del patrimonio storico, artistico e paesaggistico; per tali fini, le antenne paraboliche devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
 - a) devono essere installate preferibilmente sulla copertura, escludendo le facciate degli edifici;
 - b) le parabole, compresi i cavi di collegamento, non devono essere visibili dagli spazi pubblici o di uso pubblico limitrofi;
 - c) il diametro deve essere contenuto, nell'ordine massimo di 80 cm;
 - d) non devono recare scritte o simboli evidenti;
 - e) devono essere tinteggiate con le tonalità della superficie di appoggio;
 - f) la parabola deve essere distaccata dalla superficie di appoggio della misura minima.
5. Nelle zone e sugli edifici sopra richiamati, l'installazione di antenne individuali anche in presenza di antenna collettiva, per esigenze di puntamento, richiede sempre l'Autorizzazione amministrativa di cui all'art. 9.
6. Al di fuori delle zone sopra precisate e negli immobili privi di valore, le suddette condizioni costituiscono norme di indirizzo da perseguire, salvo evidenti cause di impedimento, e si dovranno comunque ricercare le migliori soluzioni per ridurre al minimo l'impatto visivo, tenendo conto -soprattutto nelle zone collinari- delle visuali panoramiche.
7. Soluzioni diverse da quanto sopra prescritto, richiedono l'Autorizzazione amministrativa nei termini precisati all'art. 9.

Art. 63 Tende parasole

1. Sono ammesse, sopra porte di ingresso, vetrine di attività e grandi aperture vetrate in genere, tende parasole del tipo a scivolo in tela, non a capottina, di colore uniforme non contrastante con quelli predominanti nell'edificio. In centro storico sono ammesse tende a scivolo senza mantovana, di colore chiaro con tonalità tipo panna, nocciola e simili e prive di simboli o iscrizioni.
2. La larghezza delle tende deve essere quella strettamente necessaria a coprire le aperture sulle quali si intendono installare. Nel caso di più aperture contigue, le tende dovranno essere di uguali caratteristiche.
3. Le tende non devono sporgere, neppure parzialmente, su strada, mantenendo una distanza misurata in proiezione orizzontale di almeno 50 cm dal limite della carreggiata. Se aggettanti sul marciapiede, devono avere un'altezza minima di 2,20 m, misurata dal limite inferiore della tenda stessa.
4. Le tende non devono in nessun modo ostacolare la vista della segnaletica stradale, compresi gli specchi parabolici; non devono inoltre interferire con le condizioni di sicurezza della viabilità in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti, ecc.: occorre in ogni caso rispettare le norme del Codice della Strada.
5. Soluzioni diverse da quanto sopra prescritto, richiedono l'autorizzazione amministrativa nei termini precisati all'art. 9.

Art. 64 Targhe professionali e piastrelle della numerazione civica

1. Per targhe professionali si intendono quelle che segnalano, vicino all'ingresso, la presenza di studi professionali, uffici, laboratori e attività in genere.
2. Le targhe professionali devono essere realizzate in ceramica, con dimensioni di cm 20 (lato verticale) x cm 30 (lato orizzontale) e devono essere dimostrazione di eccellente perizia esecutiva: rappresentano un segno identitario della città di Faenza e contribuiscono a testimoniare in forma diffusa l'eccellenza della ceramica artistica faentina, anche nei suoi caratteri di contemporaneità.
3. Le targhe professionali devono essere montate sulla muratura a lato degli ingressi degli edifici, una per ogni attività. Possono essere direttamente fissate al muro o -quando in numero elevato- raggruppate entro telai metallici di spessore sottile.
4. Le piastrelle indicanti i numeri civici devono essere poste -entro la fine dei lavori e a spese del proprietario del fabbricato- in alto a destra di ciascun accesso esterno ed essere ben visibili dalla strada: le piastrelle devono avere le caratteristiche dell'affermata tipologia risultante dall'alta tradizione ceramica di Faenza, come da esemplare depositato presso il Settore Risorse Interne e Demografia - Servizio Numerazione Civica.
5. Soluzioni diverse da quanto sopra prescritto, richiedono l'autorizzazione amministrativa nei termini precisati all'art. 9.

Art. 66 Insegne di esercizio

1. Le insegne di esercizio collocate sui fabbricati, come anche i totem e i cartelli pubblicitari di cui all'art. 67 sono ammesse esclusivamente nell'area in cui ha sede l'attività e devono pubblicizzare unicamente l'attività ivi insediata.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, le insegne di esercizio devono rispettare le seguenti regole di compatibilità, ferma restando ogni altra disposizione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Faenza e del Codice della Strada:
 - le insegne devono essere posizionate entro il vano portainsegna nell'ambito di vetrine o aperture e non devono sporgere dal filo esterno del muro;
 - la grafica e i colori devono essere in sintonia con le caratteristiche del fabbricato e del contesto;
 - le insegne possono essere luminose, per luce propria o mediante l'uso di corpi illuminanti di minimo impatto visivo contenuti entro lo spessore delle murature circostanti l'insegna, senza sporgere dal filo esterno.
3. In centro storico e in edifici di valore non sono ammesse soluzioni difformi dalle suddette regole.
4. Nelle altre zone, le insegne possono essere proposte sulle pareti delle costruzioni, escludendo in ogni caso soluzioni a bandiera o sporgenti in altezza sul fabbricato: tali soluzioni, sono valutate dal SUE, che potrà ridefinirne dimensioni, posizione e caratteristiche in relazione a motivate esigenze di compatibilità con l'edificio e il contesto.
5. Le presenti norme non si applicano per le insegne usualmente utilizzate per farmacie e tabacchi, che in centro storico devono comunque ricercare il minimo impatto con il contesto.
6. Non sono soggette ad Autorizzazione amministrativa, in quanto prive di rilevanza edilizia, le vetrofanie applicate nella parte interna delle superfici vetrate ed ogni impianto pubblicitario all'interno dei locali, che devono comunque perseguire caratteristiche di decoro e non devono limitare il rapporto aeroilluminante minimo dei locali.